



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CADAVERI IN MOSTRA, UN NUOVO BUSINESS IN CITTA"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 3 OTTOBRE
2012.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- sta attualmente aprendo a Torino la mostra "The Human Body", basata sull'esposizione di cadaveri umani scuoiati e plastificati;
- la Città ha concesso il proprio patrocinio a questa iniziativa, ai sensi degli articoli 1 e 8 del Regolamento Comunale n. 206;
- i manifesti che pubblicizzano tale mostra, contenenti anche foto dei cadaveri in questione, campeggiano per tutta la città;
- si tratta di una iniziativa concepita e realizzata non da un ente scientifico, ma da una società a scopo di lucro, la HK Exhibitions;
- come riportato dalla stampa, il professor Giacobini, professore ordinario di Anatomia presso l'Università di Torino, ha apertamente contestato l'eticità e la scientificità dell'operazione a nome di tutti i colleghi torinesi che si occupano della materia;
- la Francia ha già bandito questa mostra dal proprio territorio;
- il nostro Codice Penale, all'articolo 410, introduce il reato di vilipendio di cadavere, così definito: "Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.";
- la disciplina vigente in Italia sull'utilizzo scientifico dei cadaveri (articolo 32 del R.D. 1592/1933; articoli 40-42 del D.P.R. 285/1990) prevede la possibilità di servirsi di cadaveri, ma solo se di persone rimaste senza parenti, per "l'insegnamento e le indagini scientifiche", per un tempo determinato e all'interno delle sale anatomiche e dei musei anatomici universitari;
- più specificamente, all'articolo 41 comma 2 del D.P.R. sopra citato, si prevede che "Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.";

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se, prima di concedere il patrocinio alla mostra, abbiano richiesto agli organizzatori della stessa informazioni o garanzie di qualsiasi genere sull'origine dei cadaveri esposti, ed in tal caso se le abbiano ricevute e cosa esse contengano;
- 2) se e come abbiano accertato che la mostra sia in regola con le leggi italiane in materia ed in particolare se la mostra disponga dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria locale;
- 3) quale, tra le possibili motivazioni elencate all'articolo 1 del Regolamento n. 206, sia quella che secondo l'Amministrazione giustifica la concessione del patrocinio della Città a questa mostra, ed in generale quali siano le ragioni per cui ritengano opportuno e positivo che la Città la ospiti.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino